ranno posto nel nuovo ruolo organico, ma continueranno a godere degli stipendi e degli assegni in conformità del R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, acquistando diritto, alla scadenza dei termini minimi per la promozione, agli aumenti inerenti alla classe superiore secondo le norme stabilite dal citato R. decreto.

Nessun funzionario potrà essere tenuto a disposizione, senza prestar servizio, oltre due anni.

Saranno, pel resto, soggetti alle disposizioni del R. decreto di cui all'art. 1, lett. *a*).

Art. 13.

Potranno essere inscritti nel nuovo ruolo gli ufficiali coloniali di 2ª categoria che ne abbiano fatto domanda nel termine di tre mesi dalla andata in vigore del presente decreto.

Art. 14.

Saranno inscritti nel nuovo ruolo organico coloniale gli attuali aiutanti coloniali, nel numero che sarà stabilito col R. decreto che lo approverà.

Vi saranno provvisoriamente inscritti in soprannumero gli aiutanti coloniali che attualmente risultassero in più del numero fissato col nuovo organico.

Art. 15.

L'assegnazione dei funzionari attuali di 1ª categoria alla categoria degli agenti coloniali nel nuovo ruolo, avrà luogo alla classe che darà diritto a stipendio uguale a quello attualmente goduto.

L'assegnazione stessa sarà fatta alla classe che darà diritto a stipendio immediatamente superiore, quando quello attuale sia goduto da non meno di un biennio e vi siano posti disponibili in organico.

Non essendovi posti disponibili in organico o quando non siano passati due anni dalla promozione o dalla nomina, la assegnazione sarà fatta alla classe che darà diritto allo stipendio immediatamente inferiore e sarà corrisposta a titolo di assegno personale la differenza che passi tra lo stipendio della classe cui il funzionario viene assegnato e quello che godeva nel vecchio ruolo. A compimento del biennio, avrà luogo di pien diritto l'assegnazione alla classe superiore sempre quando vi siano in organico posti disponibili.

Art. 16.

L'assegnazione degli ufficiali di 2ª categoria e degli aiutanti coloniali nel nuovo ruolo avrà luogo secondo la graduatoria del ruolo di provenienza.

Gli ufficiali coloniali di 2ª categoria e gli aiutanti coloniali percepiranno lo stipendio onde sono attualmente provvisti o quello maggiore stabilito dal nuovo organico ove l'assegno attuale sia goduto da un triennio.

Art. 17.

Gli agenti coloniali vestiranno la divisa stabilita dal R. decreto n. 363 del 24 ottobre 1907 per gli ufficiali coloniali.

Art. 18.

È abrogata ogni precedente contraria disposizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TITTONI — SPINGARDI — MIRABELLO — SCHANZER — CARCANO — LACAVA — RAVA — BERTOLINI — COCCO-ORTU — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 839 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 24 maggio 1903, n. 205, ed il Nostro decreto 26 giugno 1904, n. 411, per l'ordinamento della Colonia eritrea;

Veduto il Nostro decreto di pari data, per l'ordinamento organico dell'Eritrea;

Veduto il Nostro decreto 22 settembre 1905, n. 507 con cui ne era approvato l'ordinamento amministrativo;

Udito il governatore;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri, d'accordo con i ministri dei dicasteri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

È istituito, per l'Amministrazione della Colonia eritrea, alla dipendenza del Ministero degli affari esteri, un nuovo ruolo di funzionari coloniali distinto in due categorie.

Art. 2.

Il ruolo è formato secondo la seguente tabella:

1ª categoria:

2	agenti coloniali	di	1ª	classe a	L. 9000
2	id.	id.	2ª	id.	» 8000
2	id.	id.	3ª	id.	» 7000
3	id.	id.	4ª	id.	» 6000
4	id.	id.	5ª	id.	» 5000
4	id.	id.	6ª	id.	» 4000
6	id.	id.	7ª	id.	» 3000
5	aspiranti con assegno mensile unico di lire trecento.				
28					

2ª categoria, composta di 30 funzionari:

a) ufficiali coloniali con stipendio graduale di lire 4000, 3600, 3300;

b) aiutanti coloniali, con stipendio graduale di L. 3000, 2700, 2500, 2300, 2100, 1900 e 1700.

Art. 3.

In ragione del numero dei posti vacanti possono essere fatte altrettante nomine in più nei gradi inferiori.

Art. 4.

I funzionari della 1ª categoria sono nominati per decreto Reale. Così pure sono nominati per decreto Reale gli ufficiali coloniali. Sono invece nominati per decreto Ministeriale gli aiutanti coloniali.

Non è fatto luogo a decreto di nomina per gli aspiranti alla categoria degli agenti coloniali. Della loro assunzione è fatto constare con opportuna inserzione nel *Bullettino ufficiale* della Colonia.

Art. 5.

Gli agenti coloniali e gli aspiranti sono normalmente destinati agli uffici organici della Colonia per coprire le cariche di capi di ufficio per gli affari politici od interni, per gli affari amministrativi o per altri; di capi di sezione negli uffici ora detti; di commissari o vice commissari regionali; di segretari.

Sono anche destinati oltre confine a cariche speciali di agenti commerciali, di residenti, ecc.

Art. 6.

I funzionari della 2ª categoria sono destinati ai vari uffici secondo la assegnazione che ne è fatta dal governatore in relazione ai bisogni del servizio.

Art. 7.

Il numero dei funzionari del ruolo organico coloniale, posti, su designazione del governatore, a disposizione del Ministero degli affari esteri per essere adibiti alla Direzione centrale degli affari coloniali, a servizi, a missioni o ad incarichi speciali tanto in Italia quanto in altre colonie, non potrà mai superare il quarto del numero totale dell'organico. Questa destinazione non potrà durare per un periodo di tempo superiore a tre anni.

Scaduto il periodo, sono richiamati in Colonia, su proposta del governatore.

CAPO II.

Ammissione

Art. 8.

Per l'ammissione nel corpo coloniale sono stabilite condizioni comuni alle due categorie di funzionari che lo costituiscono, e condizioni speciali a ciascuna di esse.

Art. 9.

Le condizioni comuni alle due categorie sono:

a) l'essere nato cittadino italiano, ed avere conservato la cittadinanza italiana;

b) l'avere età non maggiore dei 30 anni;

c) l'essere stato dichiarato abile pel servizio militare e l'aver soddisfatto gli obblighi di leva;

d) l'essere sano e di robusta costituzione e subire una visita medica fiscale per le opportune constatazioni;

e) il non aver riportato condanne penali e l'aver sempre tenuto buona condotta.

L'adempimento di tali condizioni non vincola ad accogliere la domanda di ammissione.

Art. 10.

Le condizioni speciali per la categoria degli agenti coloniali sono:

a) l'aver superato, salvo l'eccezione di cui all'art. 13, un concorso per titoli e per esami, secondo il programma stabilito dal Ministero degli affari esteri, su proposta del governatore della Colonia;

b) avere la laurea di una Università del Regno, oppure l'attestato di licenza degli Istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830, o il diploma di una scuola estera, ritenuto, a giudizio del Ministero degli affari esteri, equipollente ai diplomi suddetti, o infine essere ufficiali del R. esercito o della R. marina;

c) avere qualche nozione di una delle lingue araba, amarica, tigrina od altra parlata in Etiopia o nella Colonia eritrea.

Condizione speciale per gli aiutanti coloniali è l'aver superato un concorso per esami e per titoli, su programma stabilito come alla lettera a), salvo l'eccezione di cui all'art. 14.

Art. 11.

I concorsi di cui all'articolo precedente saranno banditi con avviso da pubblicarsi, due mesi prima che abbiano luogo, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel *Bullettino ufficiale* della Colonia.

L'avviso conterrà l'enunciazione delle condizioni richieste.

Art. 12.

L'ammissione alla prima categoria ha sempre luogo nella classe degli aspiranti.

L'ammissione nella seconda categoria ha sempre luogo coll'assegnazione dello stipendio minimo.

Art. 13.

In via eccezionale, su proposta del governatore della Colonia, possono essere assunti quali aspiranti agenti coloniali, senza concorso, le persone che abbiano reso speciali servizi d'interesse e di carattere coloniale, ed abbiano tutti gli altri requisiti richiesti per conseguire la nomina.

Può essere fatta eccezione pel requisito di cui all'art. 10, lettera c).

Il possesso di tale requisito sarà però condizione necessaria per le successive promozioni di classe.

Art. 14.

Similmente in via eccezionale, su proposta del governatore della Colonia, possono essere nominati aiutanti coloniali, senza concorso per esami, ma solo in base al possesso di titoli, persone che abbiano prestato servizio nella Colonia, per non meno di tre anni, alla dipendenza dell'Amministrazione civile o militare, e posseggano la licenza del ginnasio o della scuola tecnica, o che abbiano conseguita la promozione a sergente maggiore nel R. esercito o nella R. marina. Sono sempre indispensabili per la nomina i requisiti di cui alle lettere a), c), d) ed e) dell'art. 9.

Art. 15.

I concorrenti all'ammissione nel corpo dei funzionari coloniali, che non venissero prescelti, non possono essere ammessi nelle successive vacanze senza che abbiano superato un altro concorso.

CAPO III.

Promozione

Art. 16.

Quando vi sia vacanza nell'organico degli agenti coloniali, è aperto il concorso al posto di agente di 7ª classe fra gli aspiranti che abbiano almeno un anno di grado e di effettivo servizio nella Colonia.

Il concorso è ritardato fino al momento in cui gli aspiranti aventi gli ora detti requisiti non siano in numero superiore a quello dei posti per cui il concorso sia da bandirsi.

Al concorso è richiesta la conoscenza di almeno una delle lingue di cui all'art. 10, lettera c).

Art. 17.

Il governatore, tenuto anche conto delle note caretteristiche e delle relazioni scritte dai superiori alla cui dipendenza l'aspirante ha prestato servizio, prima del concorso assegnerà un punto di classifica ad ognuno dei concorrenti. Un altro punto di classifica sarà assegnato, in base ai risultati degli esami, dalla Commissione esaminatrice che verrà nominata dal governatore.

La somma dei due punti determinerà la graduatoria per l'assegnazione dei posti, sempre quando non sia inferiore al punto che sia stabilito per la sufficienza.

Le materie ed il programma d'esami saranno determinati con decreto Ministeriale su proposta del governatore.

Art. 18.

L'aspirante che non siasi presentato o non abbia conseguito la sufficienza in due concorsi, non sarà ammesso ad altri nè potrà ulteriormente conseguire la nomina al posto di agente coloniale.

Art. 19.

Gli agenti coloniali di 6ª classe sono nominati per concorso colle norme di cui all'art. 17, fra quelli di 7ª che abbiano non meno di tre anni di grado nella categoria ed abbiano riportato per due anni di seguito almeno la qualifica di buono.

Una Commissione esaminatrice nominata dal governatore stabilirà la graduatoria per l'assegnazione dei posti in base ai punti riportati quando non siano inferiori alla sufficienza.

Art. 20.

Le promozioni alle classi superiori, gradatamente 5ª, 4ª, 3ª, 2ª, 1ª per gli agenti coloniali, saranno fatte metà a scelta e metà per anzianità nella classe.

La scelta sarà designata alla sanzione sovrana dal ministro degli affari esteri, su proposta motivata dal governatore.

Art. 21.

Gli agenti non potranno essere promossi da una classe all'altra, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente promozione, salvo il caso di cui all'art. 25, e se non vi siano posti disponibili in organico.

Art. 22.

Agli agenti coloniali di classe inferiore alla prima competerà, dopo quattro anni di permanenza ad un medesimo stipendio, un aumento corrispondente al decimo dello stipendio stesso.

Lo stipendio ed il decimo non potranno complessivamente superare gli assegni della classe immediatamente superiore.

Art. 23.

Gli ufficiali coloniali sono nominati esclusivamente tra gli aiutanti coloniali che abbiano raggiunto lo stipendio di L. 3000 da almeno due anni in seguito al giudizio di una apposita Commissione nominata dal governatore, la quale dovrà indicare coloro che per le dimostrate attitudini in servizio, per la condotta e per merito di esame se ne dimostrino meritevoli.

Le norme in base alle quali la Commissione dovrà pronunziare il suo giudizio verranno stabilite con decreto del governatore, anche per quanto concerne i programmi degli esami.

Art. 24.

I funzionari della 2ª categoria conseguiranno l'aumento graduale dello stipendio ogni triennio di servizio, sino al raggiungimento del massimo stipendio consentito nell'art. 2 ed avranno poi diritto a due aumenti quadriennali pari al decimo dell'ultimo stipendio goduto.

Art. 25.

Sarà ritardata di un anno la promozione o la corresponsione dell'aumento triennale di cui agli articoli precedenti, quando nell'antecedente periodo utile agli effetti del conseguimento di quei benefici, sia stata inflitta al funzionario la censura o altra pena disciplinare maggiore, e quando, per due anni consecutivi immediatamente precedenti, egli non abbia riportata almeno la classifica di buono.

La classifica di ottimo per gli ultimi tre anni consecutivi abbrevierà di un anno il termine per la promozione o pel conseguimento dell'aumento triennale.

Al principio di ogni anno il governatore, esaminate le note caratteristiche annuali che vengono compilate dai capi di servizio, classifica tutti i funzionari colla graduatoria di: cattivo, sufficiente, buono, ottimo.

CAPO IV.

Licenze

Art. 26.

Subordinatamente alle esigenze del servizio, saranno concesse ai funzionari coloniali licenze biennali per l'Italia e per l'estero.

La licenza biennale potrà essere goduta in due volte.

La durata normale della licenza biennale sarà aumentata di un mese quando il funzionario non ne abbia potuto usufruire nel biennio, e ne usufruisca invece nel terzo anno.

Art. 27.

Il governatore potrà concedere brevi licenze straordinarie da fruirsi in Colonia, per durata non superiore a venti giorni all'anno.

Quando trattisi di licenza per salute, il limite ora detto potrà essere superato.

Art. 28.

La durata della licenza biennale è stabilita per le varie classi dei funzionari coloniali con decreto del governatore, entro il limite massimo di giorni centoventi per i funzionari della 2ª categoria e di centocinquanta per i funzionari di 1ª categoria.

Art. 29.

Ai funzionari destinati in Colonia può essere concessa la licenza biennale dopo ventiquattro mesi dal loro arrivo nella Colonia stessa.

La licenza medesima può essere concessa dopo diciotto mesi dal loro ritorno da precedente licenza.

Art. 30.

Dopo trentasei mesi dal primo sbarco in Colonia o dal termine di precedente licenza, può esser data d'ufficio la licenza triennale, quando durante il periodo ora detto il funzionario non abbia usufruito di alcuna licenza fuori Colonia.

Art. 31.

Nei viaggi per licenza biennale e triennale, la spesa dei biglietti su piroscafi italiani, pel funzionario, per la moglie e per i figli minorenni, sia per l'andata che pel ritorno da Massaua ad uno dei porti italiani toccati dal piroscafo, a scelta del funzionario, sarà a carico dell'Amministrazione.

Nel caso che la licenza sia goduta in due volte, sarà a carico dell'Amministrazione un solo viaggio di andata e ritorno.

I funzionari della 1ª categoria avranno diritto al biglietto di 1ª classe, quelli della 2ª al biglietto di 2ª classe.

I funzionari stessi non potranno viaggiare in classe inferiore a quella per la quale viene loro accordato il biglietto.

Art. 32.

Il beneficio di cui all'articolo precedente sarà concesso mercè rilascio di richiesta d'imbarco gratuito per quei tratti che si vogliano percorrere per via di mare.

Per i tratti che si vogliano percorrere sulle ferrovie del Sudan o dell'Egitto, l'Amministrazione darà in contanti la somma corrispondente al minor tragitto da percorrersi per mare.

Art. 33.

Sarà accordata una indennità di viaggio di lire trecento agli agenti coloniali che, opportunamente autorizzati, recandosi in licenza all'estero non possano profittare delle facilitazioni di cui all'art. 31.

Art. 34.

Il funzionario che si trovi in licenza ordinaria e che, per qualsiasi ragione, sia autorizzato a ritardare il suo ritorno in Colonia, sarà considerato in licenza straordinaria.

Art. 35.

La licenza straordinaria non può durare più di tre mesi per motivi personali o di famiglia, nè più di sei per salute.

Art. 36.

La licenza straordinaria per motivi personali sarà concessa a insindacabile criterio del governatore.

La licenza straordinaria per motivi di salute sarà concessa solo in seguito a certificato di un medico delegato dal governatore, o dal Ministero, o dal R. console, secondo il paese ove trovisi il funzionario quando chiede la licenza straordinaria.

Qualora il funzionario chieda la licenza per malattia contratta in servizio, dovrà subire la visita di una Commissione nominata dal ministro degli affari esteri, se il funzionario risiede in Italia o all'estero, o dal governatore se risiede in Colonia.

CAPO V.

Aspettativa e disponibilità

Art. 37.

I funzionari del ruolo organico coloniale possono essere messi in aspettativa d'autorità, per motivi di salute, di servizio, e, in seguito a loro domanda, per motivi privati.

Possono essere messi in disponibilità per soppressione di ufficio o per riduzione di ruoli organici.

Art. 38.

Nei casi in cui il governatore creda opportuno proporlo, possono essere messi in aspettativa per limiti di età e rimanervi fino a quando abbiano diritto a far valere i titoli alla pensione, i funzionari di ruolo coloniale di età superiore ad anni sessanta.

Art. 39.

Per le aspettative e la disponibilità sono applicabili ai funzionari coloniali le disposizioni vigenti per gli altri funzionari dipendenti dal Ministero degli affari esteri in quanto non siano contrarie a quelle di cui al presente ordinamento.

Art. 40.

Le proposte pel collocamento in aspettativa o in disponibilità sono sempre fatte dal governatore.

Art. 41.

Il collocamento in aspettativa per ragioni di salute non può aver luogo se non in seguito a visita d'una Commissione medica nominata dal governatore, e dopo assenza dall'ufficio per un periodo di tempo superiore a sei mesi a cagione di malattia accertata.

Art. 42.

Il funzionario, che senza giustificato motivo sia assente dall'ufficio oltre i quindici giorni, è considerato volontariamente dimissionario.

CAPO VI.

Disciplina

Art. 43.

Con la qualità di funzionario coloniale è incompatibile:

1° qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, o commercio, o industria, anche per interposta persona;

2° ogni occupazione che a giudizio del governatore non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri di ufficio e col decoro dell'Amministrazione.

È inoltre inibito ai funzionari coloniali di coabitare con donne indigene.

Art. 44.

Al funzionario sottoposto a procedimento disciplinare è data comunicazione per iscritto, a cura dell'Amministrazione, dei fatti che gli sono addebitati, con invito a presentare nel termine prefissogli le proprie giustificazioni. Egli ha inoltre diritto di esporre personalmente al Consiglio di disciplina le sue ragioni.

Art. 45.

Le punizioni dei funzionari coloniali sono:

1° la censura;
2° la sospensione dallo stipendio;
3° la sospensione dal grado e dallo stipendio;
4° la revocazione;
5° la destituzione.

Le pene disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio non possono applicarsi senza il previo parere del Consiglio di disciplina.

I pareri del Consiglio di disciplina e i decreti contenenti punizioni disciplinari devono essere motivati.

Di ciascun decreto è comunicata copia autentica all'interessato e di tutte le punizioni si prende nota nello stato di servizio.

Art. 46.

La censura è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa e può essere inflitta:

a) per negligenza e per lievi mancanze in servizio;
b) per qualunque assenza dall'ufficio non giustificata;
c) per violazione dell'art. 43 del presente ordinamento;
d) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti;
e) per irregolare condotta;
f) per aver fatto pervenire all'autorità superiore, per mezzo di estranei al servizio, raccomandazioni o espressioni di desiderî concernenti la propria carriera.

La censura è fatta per iscritto dal capo dell'ufficio, udite le giustificazioni dell'impiegato, il quale ha diritto che esse siano annotate nel suo stato di servizio ed allegate al medesimo. Contro il provvedimento di censura è ammesso ricorso al governatore in via gerarchica entro quindici giorni dalla notificazione. Il decreto del governatore sul ricorso è definitivo.

Ai capi servizio la censura è inflitta dal governatore.

Art. 47.

La sospensione dallo stipendio può durare da un giorno ad un mese: non esonera l'impiegato dal servizio e non produce perdita di anzianità.

La sospensione dal grado e dallo stipendio può durare da un mese e un giorno a sei mesi, ed importa, oltre la perdita dello stipendio, la esonerazione dal servizio. Essa inoltre fa perdere all'impiegato l'anzianità per tutto il tempo della sua durata.

La sospensione dallo stipendio può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura o per una maggiore gravità delle cause indicate nel precedente articolo;
b) per lieve insubordinazione;
c) per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.

La sospensione dal grado e dallo stipendio può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente so-

spensione dallo stipendio o per una maggiore gravità delle cause indicate in questo o nell'articolo precedente;

b) per grave insubordinazione;

c) per pregiudizio recato agl' interessi della Colonia o dello Stato o a quelli dei privati nei loro rapporti con la Colonia o con lo Stato e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio;

d) per inosservanza del segreto d'ufficio, anche se non abbia prodotto conseguenze dannose; ed in genere per aver comunicato in qualunque modo a chiunque non sia superiore gerarchico cose di servizio o attinenti l'Amministrazione senza l'autorizzazione espressa del competente superiore;

e) per offesa al decoro dell'Amministrazione;

f) per uso dell'impiego per fini personali;

g) per qualunque manifestazione collettiva che miri a fare illegittima pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne la autorità.

La sospensione dallo stipendio è inflitta dal governatore; quella dal grado e dallo stipendio con decreto del governatore quando trattasi di aiutanti coloniali e con decreto del ministro degli affari esteri negli altri casi, sentito sempre il parere del Consiglio di disciplina.

Art. 48.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il governatore può ordinare la sospensione dal grado e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di udire le deduzioni dell'impiegato, salvo il regolare procedimento disciplinare.

Dev'essere immediatamente sospeso dal grado e dallo stipendio il funzionario contro il quale sia spiccato mandato di cattura. Ove sia spedito contro di lui mandato di comparizione o egli sia comunque sottoposto a giudizio per delitto, può essere sospeso, ed esonerato dal servizio.

Se il procedimento ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendolo, escluda che il funzionario vi abbia preso parte, il funzionario cessa di essere sospeso, riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte non percepiti e riacquista, a tutti gli effetti, l'anzianità perduta.

In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, anche per difetto o desistenza d'istanza privata, il funzionario può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari; e qualora sia riconosciuto meritevole di sospensione dallo stipendio, non riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte perduti.

Il funzionario condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare la revocazione o la destituzione, è sospeso dal grado e dallo stipendio finchè non abbia scontato la pena. Alla famiglia di lui può essere corrisposto un assegno alimentare, non superiore in ogni caso al terzo dello stipendio di cui era fornito.

Salvo il caso indicato nel comma precedente, la revoca della sospensione dal grado e dallo stipendio fa riacquistare all'impiegato l'anzianità perduta. Se durante la sospensione siano avvenute promozioni di funzionari che lo seguivano nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto; ma il primo posto vacante nel grado o nella classe dev'essere conferito all'impiegato già sospeso, il quale riprende, a tutti gli effetti, il posto di anzianità che aveva nel giorno della sospensione.

Art. 49.

S'incorre nella revocazione dall'impiego indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedente sospensione dal grado e dallo stipendio, o per una maggiore gravità delle cause indicate nei precedenti articoli;

b) per grave abuso di autorità

c) per grave abuso di fiducia;

d) per inosservanza del segreto di ufficio che possa portare pregiudizio alla Colonia, allo Stato o a privati;

e) per mancanza contro l'onore o per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale.

Art. 51.

S'incorre nella destituzione, udito il Consiglio di disciplina, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze previste nei precedenti articoli o per una maggiore gravità di esse;

b) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti;

c) per l'accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefizi ottenuti o sperati dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni d'ufficio;

d) per violazione dolosa dei segreti d'ufficio con pregiudizio della Colonia o dello Stato o dei privati o con pericolo di perturbazione della pubblica sicurezza;

e) per gravi atti d'insubordinazione contro l'Amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina o di autorità;

f) per eccitamento alla insubordinazione;

g) per offese alla persona del Re, alla famiglia Reale, alle Camere legislative, e per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.

Art. 51.

S'incorre inoltre di diritto nella destituzione:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la patria o contro poteri dello Stato o della Colonia o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 52.

L'impiegato revocato o destituito non può essere riammesso in servizio, salvo quando, su parere del Consiglio di disciplina, siano riconosciuti insussistenti o errati gli addebiti che avevano determinato la revocazione o la destituzione: in tal caso egli riprende nel ruolo il posto che gli sarebbe spettato se non fosse stato punito.

Art. 53.

I Consigli di disciplina si compongono di cinque membri scelti dal governatore fra i funzionari coloniali, o, in difetto, fra funzionari di qualunque altra Amministrazione dello Stato, che prestino servizio in Colonia, di grado non inferiore a quello del giudicabile.

I Consigli deliberano a votazione segreta, senza formalità di procedura, e fanno constare delle loro deliberazioni con verbale motivato.

CAPO VII.

Assegni

Art. 54.

I funzionari del ruolo organico coloniale percepiscono, esenti dalle tasse e ritenute prescritte dalle leggi vigenti:

a) lo stipendio d'organico;

b) una indennità coloniale proporzionata allo stipendio del grado organico nella misura fissata colla seguente tabella:

Stipendio d'organico		Indennità coloniale corrispondente
Fino a	L. 2,000	L. 1,400
Id.	» 2,500	» 1,600
Id.	» 3,000	» 1,800
Id.	» 4,000	» 2,100
Più di	» 4,000	» 2,400

c) le indennità di carica, di rappresentanza, di disagiata residenza per talune località, di alloggio ecc. che sieno fissate con decreto governatoriale, e nella misura e nelle circostanze con esso determinate;

d) le indennità di missione, di trasferta, speciali, ecc., che sieno fissate nei modi di cui al comma precedente;

e) le speciali indennità di residenza vigenti nel Regno per i funzionari che prestano servizio in Italia.

Le indennità di cui alle lettere c) e d) non sono corrisposte durante le licenze o le assenze non causate da motivi di servizio.

Art. 55.

Lo stipendio d'organico assegnato al personale del ruolo organico coloniale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data del decreto di nomina o promozione, ed è corrisposto fino al giorno in cui avviene la cessazione dal servizio.

Art. 56.

L'indennità coloniale decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco in Colonia e finisce col giorno precedente a quello in cui avviene la cessazione del servizio, o la partenza per altra destinazione fuori della Colonia.

Art. 57.

Sono sospesi lo stipendio e l'indennità coloniale durante la licenza straordinaria, l'aspettativa per motivi privati e l'assenza non giustificata.

Art. 58.

Lo stipendio e l'indennità coloniale sono ridotti:

a) di metà durante la licenza straordinaria e l'aspettativa per malattia o infermità non dipendenti da cause di servizio;

b) di un terzo durante la disponibilità per soppressione di ufficio o riduzione di organico e durante l'aspettativa per limiti di età.

Nei casi di aspettativa per malattie dipendenti da cause di servizio sarà disposto volta per volta con decreto del governatore.

Art. 59.

I funzionari del ruolo organico coloniale percepiscono inoltre, all'atto dell'assunzione, una indennità di equipaggiamento nella seguente misura:

lire 500 agli aspiranti agenti coloniali;
lire 200 agli aiutanti coloniali.

Art. 60.

Ai funzionari stessi che perdano il bagaglio per eventi di guerra o in circostanze di servizio comandato, spetta il risarcimento del danno commisurato al valore delle cose perdute, nel limite massimo del doppio della indennità di equipaggiamento a ciascuno spettante.

Art. 61.

Sono a carico dell'Amministrazione le spese di viaggio, tanto pel funzionario quanto per la moglie ed i figli minorenni, quando il funzionario si trasferisca per destinazione in Colonia, o in Italia per rimpatrio definitivo, o all'estero per altri motivi di servizio.

Sono considerati in viaggio per servizio coloro che si recano in patria in licenza straordinaria o in aspettativa per infermità incontrate in servizio, o da considerarsi tali, o che ne facciano ritorno.

Valgono, pel resto, tutte le norme di cui agli articoli 31 e 32, ma è conservato agli ufficiali coloniali per tali casi il diritto sancito dal paragrafo a), art. 98, dell'ordinamento amministrativo per la Colonia eritrea approvato col R. decreto 22 settembre 1905, n. 507

Art. 62.

In caso di malattia del funzionario o di persona della sua famiglia, il governatore può concedere anticipazioni in danaro, nella misura massima di tre mesi di assegno mensile (stipendio di organico e indennità coloniale).

In nessun altro caso sono fatte anticipazioni di stipendio o di indennità.

Art. 63.

Lo stipendio d'organico e l'indennità coloniale, complessivamente, sono ridotti di un quinto ad estinzione di debiti verso l'amministrazione.

Fra essi sono considerate le somme dovute per rette di spedalità negli stabilimenti coloniali.

CAPO VIII.

Art. 64.

Per tutto quanto non è previsto nel presente ordinamento potranno applicarsi per analogia, ed in quanto sia possibile, le norme generali e particolari che disciplinano i funzionari a dipendenza del Ministero degli affari esteri.

Disposizione transitoria

Art. 65.

È fatta eccezione alle disposizioni dell'art. 7 per quanto concerne i funzionari che attualmente prestano servizio presso il Ministero degli esteri e che potranno rimanere oltre i tre anni per decisione ministeriale, su proposta del governatore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TITTONI — SPINGARDI — MIRABELLO — SCHANZER — CARCANO — LACAVA — RAVA — BERTOLINI — COCCO-ORTU — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 82 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1865, n. 2397;
Vista la legge 15 maggio 1890, n. 7851;
Visto il R. decreto del 30 novembre 1905, n. 660;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dalli 11 febbraio 1910 il prezzo di vendita al pubblico ed ai rivenditori delle sottoindicate specie di spagnolette rimane fissato come segue:

	Al chilogrammo per il pubblico	Al chilogrammo per i rivenditori
Da cent. 4 - Giubeck	L. 40 —	L. 37 —
» 3 1/2 - Macedonia con e senza bocchino	» 35 —	» 32 —
» 3 - Virginia	» 30 —	» 27 60
» 3 - Maryland	» 30 —	» 27 60
» 2 1/2 - Nazionali	» 25 —	» 23 —
» 2 - Indigene	» 20 —	» 18 40
» 1 1/4 - Popolari	» 12 50	» 11 50

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SONNINO — ARLOTTA.

Visto, *Il guardasigilli:* SCIALOJA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. XII (Dato a Roma, il 9 gennaio 1910), col quale l'ospedale « Lorenza Di Paola » in Collevecchio è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. XIII (Dato a Roma, il 9 gennaio 1910), col quale la Cassa di soccorso per gli studenti bisognosi della R. Università di Bologna è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. XIV (Dato a Roma, il 9 gennaio 1910), col quale il legato « Birardi » è eretto in ente morale ed è concentrato nella Congregazione di carità di Casamassima (Bari).

N. XV (Dato a Roma, il 13 gennaio 1910), col quale l'asilo infantile di Bardi è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Sulla proposta del ministro della guerra:

N. XVI (Dato a Roma, il 20 gennaio 1910), col quale si aboliscono le servitù militari attorno l'ex-polveriera di San Paolo in Torino.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

N. XVII (Dato a Roma, il 20 gennaio 1910), col quale è data facoltà al comune di Montevago di applicare nell'anno 1909 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata dal Consiglio comunale in seduta del 24 aprile 1909.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 477,005 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,382,216 del consolidato 5 0[0) per L. 41.25 al nome di Vidoli *Luigia* fu Matteo, minore, sotto la patria potestà della madre Costantini Maria, fu Angelo, vedova di Vidoli Matteo, domiciliata in Chignolo Verbano (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Vidoli *Carolina-Luigia*, detta Luigia, fu Matteo, minore, ecc., come sopra vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 febbraio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 456,967 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 401.25 - 374.50, al nome di *Grosso* Maria fu Alfio, nubile, domiciliata in Napoli - libera - fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Grasso* Maria fu Alfio.... ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 febbraio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 394,148 d'iscrizione sui registri della direzione generale per L. 78.75 al nome di Sepe *Elisa* di Gaetano, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Sepe *Elisabetta* di Gaetano, minore, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 febbraio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 11 febbraio, in L. 100.64.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

10 febbraio 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	104,48 30	102,61 30	104,05 95
3 1/2 % *netto*	104,06 82	102,31 82	103,67 17
3 % *lordo*	71,87 50	70,67 50	71,00 48

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 10 febbraio 1910

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle 14.5.

CAMERINI, segretario, legge il processo verbale della seduta del 21 dicembre scorso, che è approvato.

Giuramenti.

AMICI GIOVANNI e DE BENEDICTIS, giurano.

Per il recente disastro in Francia.

PRESIDENTE. Appena fu nota la immensa sciagura, che per la furia della natura aveva colpito tanta parte della Francia e la sua metropoli, ho creduto mio dovere di farmi interprete dei sentimenti vostri, inviando all'illustre presidente della Camera francese, con telegramma reso di pubblica ragione, l'attestazione della sincera affettuosa solidarietà nostra e di tutta l'Italia nel dolore della nazione sorella.

Quel telegramma che l'illustre mio collega volle, nel darne comunicazione all'assemblea da lui tanto degnamente presieduta, accompagnare con parole vibranti di calda simpatia per il paese nostro, ebbe per voto dell'assemblea stessa la nobilissima risposta che tosto feci pure pubblicare.

Ma sento, che nel riprendere i nostri lavori, voi sarete con me concordi nel volgere un'altra volta il pensiero e il cuore alla Francia amica, esprimendo il più vivo rammarico per la terribile prova alla quale fu soggetta e pare ancora la minacci; l'augurio fervidissimo che possa superarla col minor possibile danno; l'ammirazione per l'impareggiabile esempio di serenità e di concordia fra popolo e governanti che essa con tanta altezza civile e morale ci ha dato.

(I ministri e tutti i deputati sorgono in piedi e salutano con vivissimi, unanimi e prolungati applausi le parole del presidente).

GUICCIARDINI, ministro degli affari esteri. Tostochè pervennero le prime notizie sulla gravità delle inondazioni in Francia, il Governo del Re, per mezzo del conte Gallina, fece pervenire al Governo della Repubblica le condoglianze e i voti del Governo e del popolo italiano.

Obbedendo al medesimo sentimento, oggi il Governo si associa alle alte parole dell'illustre nostro presidente e alla manifestazione unanime della Camera; ed aggiunge un voto fervido, che, calmate di qua e di là dalle Alpi le forze nefaste della natura, non più le sventure, ma soltanto le opere di pace e di civiltà offrano occasione a due popoli di manifestare i reciproci sentimenti di simpatia e di amicizia (Vivissimi, generali e prolungati applausi).

Commemorazione dei deputati Andrea Costa, Carlo De Michetti e Angelo Majorana.

PRESIDENTE (sorge in piedi. Anche i ministri e gli onorevoli deputati sorgono in piedi). La imponente manifestazione di affetto e di cordoglio che nella gentile sua Imola nativa, e in Bologna sempre vibrante della più alta idealità, accompagnarono all'ultima dimora la salma di Andrea Costa, e le voci che da ogni parte del paese sorsero a ricordare e celebrare le vicende della procellosa sua vita, furono evidente attestato, come affermai in nome vostro sul suo feretro, del generale consenso che colla sua scomparsa l'Italia aveva perduto uno dei suoi figli migliori (Benissimo).

Tutti quanti infatti sanno giudicare degli uomini e delle cose collo spirito di equità e di tolleranza - preziosa virtù della gente nostra - avevano riconosciuto che, pur affrontando le maggiori asprezze nei politici dissidi, egli era sempre stato guidato da una convinzione profonda e sincera nella bontà della sua fede, che operando con indomabile ardore e con indiscutibile disinteresse, era stato uno dei più efficaci fattori dell'ascesa del proletariato alla vita politica italiana, e senza dubbio poi il più noto e compreso dalle moltitudini e da queste sempre e fino negli ultimi anni desiderato moderatore nelle più gravi contese.

Qui, mentre scende sopra di lui non l'oblio, ma la serenità del giudizio, l'animo nostro addolorato non potrebbe meglio evocarne la figura nobilissima con concordia di sentimenti e di pensiero, se non ricordando le parole che il 21 marzo 1890, in giorno penoso per lui e per tutti, rivolgeva ai colleghi della Camera: « Prima dello scioglimento delle questioni economiche era necessario costituire una patria, e fra i nostri grandi noi non contiamo solo quelli di parte repubblicana o sociale come Pisacane, Mazzini e Garibaldi, ma sappiamo riconoscere anche la parte grande che nella unità e indipendenza della patria ebbero Cavour e Vittorio Emanuele ».

Con questo senso di equanimità che lo seguì anche nelle vicende più tumultuose della sua vita, egli entrò nella XV Legislatura alla Camera, appena trentenne, e vi entrò perchè credette adempiere ad un dovere civile ricordato dai suoi concittadini a lui, che a nessun dovere seppe sottrarsi.

Si inscrisse all'estrema sinistra che non conosceva allora divisioni di parti, e partecipò lealmente con essa ai lavori parlamentari svolgendo un'azione che, senza venir meno al suo programma, gli conciliò simpatie e affetti così ampiamente meritati, dall'animo suo pieno di bontà e dalla dolcezza dei modi che nulla toglieva alla fierezza derivatagli dalla regione nativa, dal fervore col quale nobilitava le sue aspirazioni verso i più lontani orizzonti umani; dalla sua non comune cultura letteraria ed artistica (Approvazioni).

E queste sue doti palesò anche nell'esame coscienzioso delle questioni piu ardue. Così uno dei primi suoi discorsi, quello del 18 dicembre 1884, in cui svolgeva un ordine del giorno « per affermare che l'esercizio di Stato segnava il progresso naturale alla soluzione equa e definitiva del problema ferroviario », fu accolto da vivi applausi che dimostravano quanto fosse apprezzata dai colleghi la forma serena ed obbiettiva con cui egli seguiva lo svolgimento di un problema che, dopo aver tanto affaticato i nostri spiriti, ebbe poi la soluzione da lui anticipata.

E nel definire la legislazione sociale quale effetto del moderno si-

stema di produzione e della partecipazione degli operai alla vita politica, egli non si lasciava trascinare da teoriche affermazioni di impossibile o pericolosa realizzazione; e per la responsabilità degli industriali nei casi d'infortuni degli operai sul lavoro e per la legge sul lavoro dei fanciulli esponeva postulati pratici e intesi a non opprimere l'iniziativa individuale e ad evitare che la tutela sociale dei fanciulli disoccupati accrescesse il numero già tanto grande dei piccoli vagabondi che sono purtroppo uno spettacolo miserando e triste della nostra civiltà.

Anche nella legislazione degli scioperi egli fu previdente antesignano, e il 18 giugno 1887 svolgeva la proposta di abolizione delle relative penalità, che non fu presa in considerazione soltanto perchè il guardasigilli onorevole Zanardelli, dichiarandone già compreso il concetto nel suo progetto di nuovo codice penale, temeva ogni disposizione frammentaria che ritardasse la giustamente desiderata unificazione della legislazione penale.

Altre ancora delle idee da lui con calore propugnate ebbe la legittima soddisfazione di veder penetrate nella patria legislazione, e cioè il riconoscimento come enti giuridici delle associazioni cooperative di lavoratori, tanto in città che in campagna, e la modificazione della legge di contabilità che ne facilitasse l'assunzione de pubblici lavori.

E la difesa sempre vigorosa e, occorrendo, ardita delle proprie idealità sempre accompagnò al più rigoroso rispetto delle altrui opinioni e dei diritti di tutti; così mai dal suo labbro uscì parola volgare o di ingiuria e offesa a colleghi o a parti diverse della Camera, nè mai diede motivo a richiami, come ne fanno fede gli atti parlamentari, ond'egli ben potè un giorno esclamare: « Non troverete nessuno che abbia maggior cuore di me per comprendere non solo le esigenze del partito proprio, ma le esigenze storiche del partito degli avversari » (Benissimo).

Non lo abbandonarono mai gli elettori dei quali invece ebbe a sostenere la emulazione nel dargli il mandato. Eletto nelle legislature XV e XVI dal collegio di Ravenna a scrutinio di lista, nella XVII lo fu anche da quello di Bologna secondo, che comprendeva la sua Imola e optò per questo; nella XVIII fu eletto dal collegio di Budrio che gli riconfermò il mandato nelle tre successive, nella prima delle quali essendo stato eletto anche ad Imola, optò per Budrio, mentre nella terza, essendosi ripetuta la duplice elezione, optò per Imola che gli riconfermò il mandato nelle ultime due legislature.

E così non lo abbandonò la simpatia dei colleghi che nella passata legislatura ne ammirarono l'obbiettività quale membro della Giunta delle elezioni, e nella presente lo elevarono all'ufficio di vicepresidente nel quale mi fu collaboratore affettuoso e valente (Bene).

A lui ripensando, alla lotta degli ultimi mesi contro la malattia che lo insidiava e che egli sopportava con quella rassegnazione che è fatta di bontà e di grandezza, l'animo mio rivede la figura dell'amico, a cui fui legato per lunghi anni con sentimento vero e profondo di affetto, la figura dell'uomo geniale che, per la larghezza di vedute, ebbe avversari, non nemici.

Esistenze come quella di Andrea Costa giovano alla patria in vita come le fanno bene in morte, perocchè nel suo nome, nella sua cara memoria tutti quanti amano davvero la patria possono ben rinnovare il giuramento di dedicare tutte le forze loro alla sua grandezza e per essa al raggiungimento di una civiltà superiore consacrata nel trionfo dell'umanità (Vivissimi e prolungati applausi).

Ma un'altra perdita dobbiamo lamentare, onorevoli colleghi, e pur dolorosa, imperocchè, se è grave cagione di tristezza lo staccarsi da coloro cui eravamo avvinti da lunga consuetudine di comune lavoro in questa Camera, non lo è in minor grado di vederci tolti di recente l'esistenza di coloro che, per rigoglio di vita, davano promessa di un'opera feconda per il bene del paese.

Carlo De Michetti a soli cinquant'anni soccombette a fulminea malattia il 21 dicembre dello scorso anno, lacrimato dalla famiglia, dagli amici, dagli stessi avversari i quali ammiravano in lui il cittadino esemplare che, dimentico di sè, si prodigava a quanti a lui si rivolgevano per consiglio ed aiuto.

Nato il 13 maggio del 1861 in Teramo e seguiti gli studi legali, ebbe ben presto a distinguersi nel Foro, ove brillò per l'eloquio facile ed ornato, l'eletto ingegno, la vasta dottrina, la rettitudine somma, ed il nobile disinteresse; onde i suoi conterranei lo vollero nella vigesimaseconda legislatura loro rappresentante in Parlamento confermandogli poi il mandato nelle ultime elezioni generali.

Con la gentilezza squisita del suo Abruzzo egli portò tra noi una impareggiabile attività, che spiegò nelle numerose Commissioni delle quali fu chiamato a far parte.

E dell'animo suo, ch'era un tesoro di affetti, ci lascia testimonianza imperitura una legge in beneficio degli infermi poveri della sua terra natale, che, come ne pianse desolata la perdita, benedirà eternamente la sua cara memoria, dolce conforto alla famiglia che lo idolatrava ed alla quale mando, anche a nome vostro, le espressioni del più sincero rimpianto (Vive approvazioni).

Mentre l'animo nostro era già tanto contristato per così gravi perdite, ieri giungeva improvvisa la notizia della sventura, da vario tempo temuta, nelle alterne vicende di speranze e di sconforti.

Angelo Majorana era ieri rapito alle cure ansiose della famiglia e degli amici, che fidenti seguivano le ultime fasi della malattia insidiosa: la nobilissima vita fu infranta d'un tratto.

Alla gravità delle perdita ogni parola sarebbe inadeguata, ed ai suoi meriti mal risponderebbe, specialmente nella ristrettezza del tempo. Ma l'espressione del sentimento valga più che ogni arte di parola; e l'attestazione della nostra angoscia risulti, più che dalle frasi, dalla intensità della nostra commozione (Benissimo).

A voi, miei colleghi, allo spirito del caro amico, chiedo venia pertanto se mi limiterò a pochi cenni fugaci di una vita, che, nella sua brevità, lascia così ampie traccie nella nostra storia parlamentare.

Nato il 4 dicembre 1865 da una famiglia, di cui era merito l'aver unito al sentimento di patriottismo le più preziose doti dell'ingegno e il profondo amore agli studi, giovanissimo fu stimato degno di largire dalla cattedra universitaria l'insegnamento di forti discipline: e ivi acquistò credito così eminente, palesando ingegno temprato anche alle difficoltà pratiche della vita, che nelle elezioni generali della Legislatura XX, seguite al raggiungimento dell'età legale, gli elettori di Nicosia lo elessero a deputato, e lo confermarono nelle due successive.

Nella Legislatura attuale fu eletto dal collegio di Ragusa Superiore: la sua fama ben a ragione aveva varcato i limiti della provincia nativa.

Il genere degli studi, cui si era principalmente dedicato, lo aveva mirabilmente preparato alla vita politica; e le sue pubblicazioni sul *Parlamentarismo*, sul *Principio sovrano nella costituzione degli Stati*, e sulla *Teoria costituzionale delle entrate e delle spese dello Stato*, rimangono come manifestazione luminosa della sua ampia dottrina e del suo ingegno fecondo.

In brevissimo tempo, dopo entrato alla Camera, vi acquistò una delle posizioni maggiori, creata dai reali suoi meriti, che subito apparvero, nella sua azione parlamentare, delle più intense e fruttifere, rivolta, in conformità della sua inclinazione e dei suoi studi prediletti, alla politica finanziaria.

Membro della Giunta del bilancio, sottosegretario di Stato alle finanze, ministro prima delle finanze e infine del tesoro, nella sua carriera rapidamente ascensionale ebbe sempre largo conforto di consenso e di simpatia dei colleghi, lieti dei suoi trionfi come quelli della più vivida affermazione della genialità italiana.

Scorrendo negli atti parlamentari l'opera da lui compiuta, in quelle pagine, ancora così vibranti di energia e di vita, sentiamo una tale sicura sua competenza nelle più ardue questioni, un tale spirito di sana democrazia e una così alta concezione delle funzioni dello Stato, che l'animo nostro confonde insieme l'ammirazione e il rimpianto (Approvazioni).

Dalla relazione sulla emigrazione a quella memoranda sulla municipalizzazione dei pubblici servizi, e a quella sulla riforma dei dazi comunali, la sua opera parlamentare, completata da discorsi come quelli sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sugli infortuni nel lavoro, sull'industria zolfifera siciliana, sulla riforma tributaria, nei quali rifulsero insieme lo splendore della forma e la somma efficacia dell'argomentazione, fu degna di un vero uomo di Stato.

Essa ebbe il suo coronamento nella azione sicura, rapida, illuminata da lui portata nelle Amministrazioni a lui affidate, e sovrattutto nella conversione della rendita, che, preparata dalla sagacia di Luigi Luzzatti e dalla prudenza di Paolo Carcano, fu da lui compiuta con la più sicura intuizione della opportunità del momento e coi più sapienti accorgimenti.

Mentre frutti così rigogliosi egli aveva già dati, mentre tutti quelli che lo amarono aspettavano da lui maggiori e ancor più segnalati servigi al paese, la malattia insidiosa lo incolse e lo tenne lontano da noi, obbligandolo ad un riposo che deve esser costato sacrifici dolorosi alla sua fervida tempra di lavoratore.

Più volte ci arrise la speranza di rivederlo, ma non ne avemmo che una ricomparsa fugace. Pure la giovane età, il riposo e la serenità della mente da lui sempre conservata, che gli permise, anche in mezzo alle più acute sofferenze, di dedicarsi al lavoro genialissimo *Sull'arte di parlare in pubblico*, ci aveva sempre dato la fiducia che egli vincesse la terribile prova e potesse ritornare tra noi, preparato a nuove lotte e nuovi trionfi. (Benissimo).

La speranza fu vana. La intensità del nostro dolore non può paregolare la gravità della perdita, che la famiglia, il paese e noi tutti singolarmente sentiamo.

Un solo conforto ci resta: il ricordo imperituro di quella vita, che fu breve, ma piena, con una fine immatura; ma dovunque onorata e pianta. (Vivissimi, unanimi e prolungati applausi).

Propongo per tutti un telegramma di condoglianza alle famiglie, alla città natale ed al capoluogo del collegio; una corona di bronzo sulle tombe degli onorevoli Costa e Majorana e un lutto di otto giorni al banco della presidenza e dei ministri; ed in segno di particolare onoranza per l'on. Andrea Costa, come si fece più volte in casi analoghi, la sospensione della seduta (Vivissime approvazioni).

FRADELETTO, con parole vibranti di commozione e di affetto, lamenta la immatura perdita di Angelo Majorana, e saluta in Andrea Costa, l'uomo forte e buono, che consacrò tutta la vita al più nobile degli ideali: alla elevazione morale e materiale delle classi lavoratrici.

Tutti i deputati, a qualsiasi parte appartengano, debbono tributo di onore alla memoria di Andrea Costa, la cui vita fu tutta esempio di probità pubblica e privata (Vivissimi applausi).

LACAVA, come decano dell'Assemblea, avendo nutrito per Andrea Costa, fin dal suo primo ingresso alla Camera, la più cordiale amicizia, si associa con animo commosso alle parole pronunziate dall'illustre presidente della Camera e dall'on. Fradeletto, ricordando come Andrea Costa sia stato il primo che portò in Parlamento la espressione diretta dei bisogni e delle aspirazioni del proletariato (Approvazioni).

GALLINI, ricorda la fierezza veramente romagnola del carattere di Andrea Costa, che fu sempre generoso difensore dei deboli e degli oppressi (Bene — Bravo).

RAVA si associa al compianto della Camera in nome della nativa Romagna, che fervidamente amò Andrea Costa, suo nobile figlio, ed ora amaramente lo piange.

Esprime anche il profondo rammarico per la morte di Angelo Majorana, rapito alla famiglia, agli amici, alla scienza, alla patria in sì giovane età (Approvazioni).

FERA, ricorda le alte virtù di Angelo Mojorana, morto nel fiore degli anni e delle speranze, e manda un reverente saluto alla memoria intemerata di Andrea Costa, la cui vita fu esempio di lode operosa ed indefessa (Vivissime approvazioni).

BENTINI, in nome del gruppo socialista, commemora le alte doti di Andrea Costa, mirabile tempra di tribuno e di parlamentare, di precursore e di organizzatore, anima eletta di apostolo e di soldato. Si associa alle alte parole del presidente che, con nobilissimo sentimento, volle portare personalmente alla salma lagrimata di Andrea Costa l'estremo saluto della rappresentanza nazionale (Vive approvazioni).

Il partito socialista italiano perde in Andrea Costa l'uomo, la cui vita era il documento e la sintesi di quella idea per la quale egli sfidò con ferma fede e con sereno coraggio le persecuzioni ed i dileggi, la carcere e l'esilio (Vivissime approvazioni).

Il pioniere dell'internazionale rivoluzionaria fu anche colui che primo ebbe chiara visione del nuovo indirizzo evoluzionistico riformista del socialismo italiano.

La memoria di Andrea Costa vivrà imperitura, esempio di anima senza odio, di aspirazioni senza gelosie e senza cupidigie (Vivissimi e prolungati applausi).

MAZZA, associandosi, in nome del gruppo repubblicano, ai precedenti oratori, rileva l'unanimità del compianto che accompagnò la morte di Andrea Costa: attestazione eloquente della generosità dell'animo, della sincerità della fede, della nobiltà degli intenti: virtù insigni che resero bella e simpatica la figura e fanno imperitura la memoria di Andrea Costa (Bene — Bravo).

MIRABELLI, deputato di Ravenna, rammenta che Ravenna aperse ad Andrea Costa, allora ammonito come un vagabondo ed un malfattore, le porte del Parlamento.

A questo fiero apostolo e soldato di un ideale manda il mesto saluto della Romagna nativa.

CERULLI, in nome dei colleghi abruzzesi, ricorda le modeste ma elette virtù di Carlo De Michetti, che amò vivamente la nativa regione e ne fu con pari affetto riamato. Si associa alle proposte del presidente.

DE BENEDICTIS, successore e già amico del deputato De Michetti, si associa alle espressioni di compianto manifestate dai precedenti oratori per la di lui memoria.

ORLANDO V. E., da venticinque anni legato ad Angelo Majorana con vincoli di fraterna amicizia, in nome dei colleghi siciliani, ricorda l'alto ingegno, la profonda dottrina dell'estinto.

La famiglia, l'Università, la patria piangono la sua perdita immatura.

La Sicilia piange in lui un grande e diletto figlio che dell'anima siciliana fu mirabile espressione (Vivi e prolungati applausi — Molti deputati stringono la mano all'oratore).

MURATORI, amico personale e fervido ammiratore di Angelo Majorana, rievoca la sua figura morale di lavoratore instancabile e geniale, il suo carattere fermo, l'animo nobilissimo (Bene).

LA VIA, rappresentante politico del collegio di Nicosia, che per dodici anni ebbe l'onore di essere rappresentato dall'on. Angelo Majorana, si associa ai sensi di dolore e di ammirazione unanimemente espressi per lui.

FRANCICA-NAVA si associa ai precedenti oratori in nome dei colleghi della provincia di Siracusa, inviando alla memoria di Angelo Majorana un mesto e reverente saluto (Bravo).

POZZI DOMENICO afferma che tutta l'Italia condivide il dolore della Sicilia per la perdita del suo diletto figlio.

Intimo amico dell'estinto, crede d'interpretare il sentimento comune esprimendo il cordoglio della Camera alla vedova di Angelo Majorana ed alla sua nativa Catania.

CHIMIRRI, a nome dei suoi amici politici, si associa al compianto della Camera e del paese per la scomparsa di Andrea Costa e di Angelo Majorana.

SONNINO, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, si associa al compianto espresso per la morte dei tre colleghi. Ricorda la rettitudine, la bontà, l'operosità di Carlo De Michetti; la profonda dottrina, la luminosa eloquenza, la intemerata coscienza di Angelo Majorana.

Di Andrea Costa ricorda la simpatia ch'egli sapeva diffondere intorno a sè, colla squisita gentilezza dell'animo, colla assoluta sincerità dei convicimenti, colla intemerata rettitudine della vita. Si associa alle proposte della presidenza.

PRESIDENTE mette a partito le onoranze proposte per gli estinti colleghi.

Avverte di avere incaricato i deputati delle provincie di Siracusa e di Catania, che si troveranno presenti, di rappresentare la Camera ai funerali dell'onorevole Majorana.

La seduta termina alle ore 16.

DIARIO ESTERO

L'inaspettata caduta del Moret e la subitanea soluzione della crisi ministeriale spagnuola sono commentate da tutti i giornali. Un dispaccio da Madrid, 10, dice che le dimissioni del Gabinetto Moret si debbono ad un atto spontaneo e non provocheranno una disgregazione nei gruppi che costituiscono il partito liberale.

Il presidente del Consiglio Canalejas ha voluto infatti costituire un Gabinetto di concentrazione liberale ed ha ripartito i portafogli tra i democratici, di cui egli è il capo, ed il gruppo di Montero Rios, formato dai liberali di destra.

I giornali madrileni accolgono favorevolmente il nuovo Ministero Canalejas; però gli organi liberali e repubblicani lasciano scorgere il loro sospetto che nella crisi abbia avuto parte il partito conservatore. « Vi è in ciò, essi dicono, una fonte di possibiti diffìcoltà per l'avvenire ».

L'*Imparcial*, organo di Moret, è in questo più affermativo e dichiara che la crisi ministeriale è stata preparata nelle tenebre.

Moret ignorava ieri l'altro la fine così prossima del suo governo.

Il giornale fa rilevare che in tre mesi il presidente del Consiglio è riuscito a superare le difficoltà che minacciavano il regime costituzionale e a convertire i sussulti del terrore in una tranquillità dolce e serena.

Secondo l'*Imparcial*, Moret non rimarrà più a capo del partito liberale.

Per il giornale *A. B. C.*, Canalejas è l'unica personalità che nel momento attuale potesse essere scelta per proseguire l'applicazione delle idee di governo del partito liberale.

El Pais, giornale repubblicano, esprime la soddisfazione di vedere salire al potere l'uomo più avanzato della Monarchia. Il giornale avrebbe tuttavia desiderato che Canalejas avesse formato un Gabinetto più omogeneo e teme che non abbia la libertà sufficiente per attuare le sue intenzioni.

L'*Epoca*, commentando la crisi ministeriale, dice che Moret si era convinto del suo isolamento tra i liberali e non ha ritenuto conveniente governare contro la volontà del suo partito.

L'*Espana Nueva*, giornale repubblicano, pretende che la caduta del Ministero Moret sia dovuta agli intrighi d'una camarilla.

L'*Heraldo* ritiene che Moret si sia dimesso perchè non avrebbe potuto ottenere che il Re firmasse il decreto di scioglimento delle Cortes.

***

Il corrispondente da Pietroburgo del *Daily Telegraph*, per solito bene informato di quanto si verifica nelle sfere ufficiali russe, telegrafa al suo giornale interessanti informazioni sulle trattative in corso per un riavvicinamento fra la Russia e l'Austria-Ungheria, e dice:

La verità è semplicemente questa: fra i due Governi hanno avuto luogo conversazioni con lo scopo principale di riprendere le relazioni normali che oramai possono dirsi ristabilite. Questo soltanto può considerarsi come un grande passo innanzi, perchè dal 1908 le relazioni diplomatiche con l'Austria-Ungheria erano state limitate alle comunicazioni puramente ufficiali di indole urgente. Questo scambio di vedute fra Vienna e Pietroburgo è stato accolto dagli altri Governi con discreta soddisfazione. Esso ha dimostrato, fra l'altro, che entrambe le nazioni sono convinte che il raffreddamento delle loro relazioni non solo è pericoloso per la pace europea, ma recherebbe danno ai loro interessi reciproci.

È perciò che tutti lasciano credere che lo spirito di conciliazione che anima i diplomatici austriaci e russi debba recare risultati soddisfacenti. I rappresentanti dello Czar e quelli dell'Imperatore Francesco Giuseppe non hanno che due vie da seguire: la prima è di ritornare ad un accordo simile al programma di Mürzsteg, fondato principalmente su considerazioni di ordine politico; la seconda è di creare un'atmosfera di cordialità formulando d'accordo un grande programma politico diretto a scopi d'importanza europea, piuttosto che a soddisfare piccole ambizioni e a risolvere questioni di interesse secondario. In tal caso le due nazioni si impegnerebbero solennemente a rispettare la libertà e l'indipendenza degli stati balcanici, impegno che verrebbe sanzionato dalle altre potenze europee, ciò che ridurrebbe ai minimi termini le probabilità di una guerra in Oriente.

Quale di questi due progetti assicurerebbe meglio la stabilità degli Stati balcanici e il mantenimento della pace europea? È troppo presto per dare un giudizio. Certo è però che il secondo progetto sarebbe accolto con plauso dalla maggioranza delle potenze europee e dal popolo russo.

Oltre a ciò, alla realizzazione del primo progetto si oppone il fatto che nelle attuali condizioni della Russia e dell'Oriente europeo un accordo reciproco fra la Russia e l'Austria simile a quello di Mürzsteg è assolutamente impossibile.

Per ora, intanto, le ultime notizie dai Balcani confermano le previsioni ottimiste fatte la settimana scorsa, non solo, ma lasciano credere che la situazione debba rischiararsi. Infatti, è noto che si sono intavolate trattative di prestiti in Bulgaria, in Rumania e in Grecia. Ciò presuppone una relativa tranquillità e delle buone speranze per l'avvenire. È in Macedonia che si nasconde un perenne pericolo di complicazioni, un pericolo latente che può da un momento all'altro manifestarsi con formidabili minacce mettendo in pericolo l'equilibrio degli interessi balcanici.

La notizia di questo probabile riavvicinamento destò molto allarme nei circoli politici di Serbia, poichè si temeva che l'accordo potesse significare da parte della Russia l'abbandono della Serbia e dell'occidente balcanico all'influenza austro-ungarica.

Il Governo di Belgrado chiese perciò schiarimenti a Pietroburgo e ne ha ricevuto spiegazioni amichevoli dalle quali risulta che la Russia non ha alcuna intenzione di concludere un accordo simile a quello di Mürzsteg. Il Governo russo assicura che continuerà ad interessarsi vivamente del benessere della Serbia assicurandone l'indipendenza economica e politica.

« Queste dichiarazioni rassicuranti – dice un dispaccio da Belgrado – sono accolte a Belgrado con grande soddisfazione ».

***

La questione delle capitolazioni ancora esistenti nell'isola di Candia, come paese facente parte dell'Impero

ottomano, aveva assunto in questi tempi un carattere acuto. Dopo la dichiarazione dell'unione con la Grecia nell'ottobre del 1909, le autorità cretesi si mostravano poco disposte a permettere ai rappresentanti consolari di assistere ai processi che interessavano gli stranieri. Certi affari sono stati rinviati per evitare che la questione delle capitolazioni venisse sollevata. Tuttavia una situazione come questa non poteva durare a tempo indeterminato. E in risposta alle osservazioni dei consoli esteri l'antico Governo, di cui il Venizelos faceva parte, si impegnò di contentare i desideri delle potenze.

Il nuovo Governo ha sollevato di nuovo delle difficoltà. Le potenze in questi ultimi tempi hanno interessato i loro consoli ad insistere perchè le capitolazioni fossero osservate. Il Governo cretese domandò un po' di tempo per deliberare e nel frattempo invitò gli uomini politici della Canea, di Candia e di altri luoghi ad esporre il loro modo di vedere.

Meno alcuni personaggi, i candiotti si dichiararono favorevoli alla resistenza contro le pretese delle potenze; quelli della Canea invece sono stati di opinione di accordare quanto veniva domandato, ed un recente dispaccio da La Canea annunzia che i dragomanni dei consolati hanno ripreso l'assistenza nei tribunali dei propri sudditi sottoposti a giudizi penali.

Si telegrafa da Tangeri 10:

Ben Aidallah, segretario dell'Ambasciata marocchina a Parigi, è arrivato a Fez il 2. In un'intervista che ebbe col Sultano gli ha rimesso il testo degli accordi per il prestito ed i negoziati tenuti a Parigi.

Quindi ha avuto luogo un colloquio del Sultanto col Gran Visir. Ad una domanda del Gran Visir circa la ratificazione dell'accordo il Sultano ha risposto: «Sì, ma alla condizione che mi diano garanzie, come ne devo dare io. Non voglio fare come Aziz che firmò senza prevedere le conseguenze del suo atto».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Italia e Francia. — Il presidente del Consiglio della Repubblica francese, signor Briand, ha ricevuto nel pomeriggio di ieri la visita del nuovo ambasciatore d'Italia, marchese di San Giuliano. Anche il conte Gallina si è recato oggi a prendere congedo dal presidente del Consiglio prima della sua partenza dalla Francia.

Il signor Briand ha ricevuto dall'ambasciatore d' Italia 100,000 franchi, votati dalla Cassa di risparmio lombarda a favore dei danneggiati dall'inondazione.

Festa militare. — Per solennizzare la ricorrenza della festa dell'arma del genio, domenica 13, alle 9 3[4, nel cortile della caserma Cavour, l'ispettore generale del genio passerà in rivisita le truppe del genio del presidio. Verrà inoltre prestato il giuramento di fedeltà delle reclute, e seguirà la commemorazione dell'assedio e presa di Gaeta fatta dal capitano della brigata ferrovieri De Medici nob. Giulio.

Sono invitati alla cerimonia tutti gli ufficiali del genio in congedo residenti in Roma.

Società geografica italiana. — Domenica, 13 corrente, nell'aula magna del Collegio Romano il capitano A. Bertrand, expresidente della Società geografica di Ginevra, terrà, in lingua francese, una conferenza sul viaggio compiuto in compagnia della sua signora nel Basutoland e presso i Ba-rotse.

La conferenza avrà luogo per iniziativa della Società geografica italiana.

Un concorso intellettuale. — Nell' intento di offrire ai giovinetti piacevoli letture marinaresche che in forma facile e piana sviluppino l'amore per la vita del mare e li persuadano che l'avvenire, la ricchezza, la fortuna politica d'Italia stanno in ragione diretta della requisizione delle flotte militari e mercantili, la *Lega navale italiana* ha opportunamente bandito un concorso per un libro di lettura adatto agli allievi della IV e V classe elementare contenente non meno di 150 pagine in 8° nè più di 200, escluse le illustrazioni che verranno poi eseguite a cura della *Lega navale*.

Un premio di L. 500 è assegnato all'autore del manoscritto che verrà prescelto da una Commissione istituita dalla *Lega navale*, del quale diventerà proprietà.

Servizio telegrafico. — Dal 15 corrente le tasse per parola dei telegrammi diretti all'Eritrea per la via Malta-Halfa-Cassala (la sola attualmente attiva) sono ridotte a L. 1.60 pei telegrammi privati, L. 1.375 pei telegrammi di Stato ed a centesimi 80 pei telegrammi della stampa.

Dalla stessa data la tassa dei telegrammi della stampa, spediti alla Repubblica Argentina per le vie transatlantiche del nord, congiunte con le vie americane di Griveston e Colon, è ridotta a L. 2 per parola.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della terza decade di gennaio, reca:

In gran parte d'Italia pochi furono i lavori campestri che vennero eseguiti durante la decade a causa delle precipitazioni. In Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto si ebbero anche geli e nevi, che si ritengono favorevoli alla vegetazione in quanto, fra l'altro, ne arrestarono il precoce sviluppo.

Nell'Emilia e nelle regioni del centro le pioggie furono propizie alle varie culture, che hanno aspetto soddisfacente, sebbene in qualche luogo si senta il bisogno di un periodo di tempo freddo e asciutto.

Dalle Provincie del sud pervengono in complesso buone notizie dell'agricoltura; tuttavia in quel di Foggia si lamenta lo sviluppo dei seminati troppo avanzato rispetto alla stagione.

In questa decade pioggie abbondanti giunsero benefiche a ristorare le terre di Sicilia, dove lamentavasi la siccità.

Movimento commerciale. — Il 9 corrente, a Genova, furono caricati 1213 carri, di cui 581 di carbone pel commercio e 105 per l'amministrazione ferroviaria; a Venezia 284 di cui 71 di carbone pel commercio e 62 per l'amministrazione ferroviaria; a Savona 249 di cui 220 di carbone pel commercio e 38 per l'amministrazione ferroviaria; a Livorno 261 di cui 79 di carbone pel commercio e 70 per l'amministrazione ferroviaria e a Spezia 90 di cui 42 di carbone pel commercio e 30 per l'amministrazione ferroviaria.

Marina mercantile. — Il *Toscana* della Società Italia ha proseguito da Teneriffa per Genova. — Da Rio Janeiro ha proseguito per l'Italia l'*Umberto I* della N. G. I.

*** Il vapore *Orsolina*, del porto di Napoli, si è incagliato a Caja del Palo e si trova in cattive condizioni pel salvataggio. Il vapore proveniva da Marsiglia ed era diretto a Rio de Janeiro.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 10. — Il *Times* ha da Atene: Il decreto che richiama i ministri di Grecia nelle principali capitali d'Europa non è stato ancora firmato e si ha motivo di credere che tale misura sarà aggiornata, data la situazione critica del paese. La presenza del signor Metaxas a Roma è particolarmente desiderata, essendo Roma il più importante centro dei negoziati relativi alla situazione di Creta.

LONDRA, 10. — Il corrispondente della *Morning Post* da Costan-

tinopoli segnala che il Gran Visir ha presentato alla Camera un progetto di legge per lo stanziamento di cinque milioni di lire turche per l'attuazione del programma navale.

La Camera ha accettato in massima il progetto e lo ha rinviato alla Commissione del bilancio.

BERLINO, 10. — *Dieta prussiana.* — L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sulla riforma elettorale.

In previsione della possibilità di dimostrazioni da parte dei socialisti, la polizia ha preso larghe misure; in tutte le vicinanze della Camera i posti di polizia sono stati duplicati ed anche quadruplicati. Fin dalle prime ore di stamane nevica abbondantemente, ciò che impedisce le dimostrazioni progettate. La circolazione nella via Prinz Albrecht è difatti normale e nulla si rileverebbe, se i posti di polizia non fossero stati raddoppiati.

Apertasi la seduta il presidente del Consiglio prussiano Bethmann Hollweg prende la parola, accolto con grida ostili dai socialisti, ai quali la destra risponde: Fuori! Alla porta!

Calmatosi il tumulto, Bethmann svolge il progetto di legge, espone la politica sociale del Governo prussiano riguardo agli impiegati ed agli operai delle grandi amministrazioni dello Stato, come le ferrovie, e rileva che è perciò falsa l'asserzione che il Governo difenda soltanto gli interessi dei conservatori.

Bethmann Hollweg continua dicendo che disapprova gli eccessi che qualche volta si manifestano. Ma tali eccessi non debbono essere generalizzati, poichè nessun partito fedele alle istruzioni può desiderare che l'amministrazione dello Stato faccia opera di partito. L'organismo conservatore in Prussia non può essere mantenuto che a patto che sia animato da uno spirito spoglio di pregiudizio.

Il lunghissimo discorso del presidente del Consiglio è frequentemente interrotto da numerosi applausi ed è infine salutato da ripetute ovazioni che si propagano per tutti i banchi, salvo che su quelli dei socialisti, che fischiano tra i denti.

La Camera era gremita; anche le tribune erano molto affollate.

Dopo Bethmann, Richthofen, a nome dei conservatori, dice: Abbiamo gravi critiche da fare al progetto e ne chiediamo il rinvio ad una Commissione di 28 membri.

Traeger dice che i liberali trovano il progetto inaccettabile ma non parteciperanno alle deliberazioni della Commissione.

Schiffer dichiara che il progetto non è molto gradito dai liberali nazionali. Soggiunge: Faremo del nostro meglio per risolvere il problema del diritto elettorale appena sarà possibile.

La seduta è tolta ed il seguito è rinviato a domani.

PARIGI, 10. — Il livello della Senna stamane alle 7.30 era di metri 4.78, ciò che rappresenta un aumento di 49 centimetri durante le ultime 24 ore e un abbassamento dell'ultima piena di metri 3.72. Si prevede un aumento di centimetri 25 per oggi.

L'acqua è salita di 6 centimetri sul Quai de la Gare. Il Quai d'Ivry è sempre inondato.

COSTANTINOPOLI, 10. — Il Ministero della marina ha deliberato d'impiantare il telegrafo senza fili nell'arsenale di Costantinopoli e su tutte le navi da guerra.

BERLINO, 10. — Nel suo discorso alla Dieta, Bethmann Hollweg ha aggiunto che i Parlamenti non sono più come un tempo un centro di educazione politica. L'oratore ritiene che la democratizzazione del diritto elettorale conduca alla depravazione e al peggioramento dei costumi politici (Approvazioni e proteste). Il Governo non si lascierà intimidire dal socialismo.

Bethmann Hollweg ha rilevato pure che il progetto di riforma elettorale in Prussia ha sollevato in tutto l'impero un così grande interesse, perchè vi sono alcuni che desiderano che la Prussia mediante la riforma elettorale si democratizzi per modo che un Consiglio federale egualmente democratizzato presieda ai destini dell'impero. Noi - dice - siamo invece contrari a un simile volger di cose.

Il presidente del Consiglio prussiano ha pure rilevato nel suo discorso che lo spirito di isolamento pose per lungo tempo la Germania in balìa degli interessi stranieri. Quando finalmente si ricorse ad una forma di unità, perchè fu necessario farlo di fronte allo straniero, non potè accogliersi che la forma federativa, in modo di conservare ai singoli stati della Germania le loro particolarità, senza nuocere agli interessi della totalità.

Bethmann Hollweg ha quindi esaminato dettagliatamente la riforma generale elettorale.

BERLINO, 10. — La Commissione del Reichstag per il bilancio ha approvato il primo credito di 80,000 marchi per la partecipazione della Germania alla Esposizione internazionale di arte a Roma nel 1911.

La spesa totale per la suddetta partecipazione è prevista in 340 mila marchi.

Durante la discussione il segretario di Stato per l'interno, Delbrueck, ha annunziato che la Germania esporrà a Roma circa 300 opere d'arte.

LONDRA, 10. — Ecco il risultato dell'elezione per l'Università di Edimburgo (St. Andrew's): l'unionista Finlay è stato eletto con 5205 voti contro il liberale Simpson, che ne ha avuti 2693.

PARIGI, 10. — *Camera dei deputati.* — Si approva all'unanimità il progetto di legge tendente ad aprire al Ministero dell'interno un credito di venti milioni per venire in aiuto alle vittime dell'inondazione.

Il ministro dell'agricoltura Ruau presenta poscia un progetto tendente a permettere dei prestiti individuali a lunga scadenza in vista di ricostituire, creare e migliorare le piccole esportazioni agricole.

Si riprende la discussione del bilancio della guerra.

Il relatore Clementel espone le cause dell'aumento di 73 milioni nel bilancio della guerra che sono la riorganizzazione dell'artiglieria, i premi di arruolamento e di rafferma, il miglioramento della alimentazione dei soldati, una valutazione più sincera del prezzo delle derrate, tutte spese risultanti da deliberazioni prese dalla Camera. Bisogna aggiungere l'aumento del soldo degli ufficiali subalterni. Un'altra spesa nuova che figura nel bilancio del 1910 per 500,000 franchi concerne l'aerostatica e l'aviazione.

Non bisogna, dice il relatore, allarmarsi oltre misura della superiorità attuale innegabile della flotta aerea tedesca; essa sarà effimera se noi sapremo metterci al lavoro nel senso che ha indicato ieri il ministro, evitando il doppio scoglio dell'inerzia e della costruzione prematura di serie, dirigendo i nostri sforzi nello stesso tempo verso l'aerostatica e verso l'aviazione.

Clementel termina dichiarando che la pace armata costa cara, ma è una sicurezza. Il disarmo non è un mezzo, ma un risultato. Una nazione che disarmasse da sola correrebbe alla sua perdita.

Accettiamo dunque con gioia questi onori se non vogliamo aver l'apparenza di essere un popolo scoraggiato (Vivi applausi su numerosi banchi).

Il generale Pedoya vuole la sostituzione delle manovre di piccole brigate con manovre di corpo di armata.

Lamenta la lentezza dell'avanzamento degli ufficiali e termina chiedendo al ministro di dimostrare la sua benevolenza all'esercito repubblicano.

Dauthy espone alcune osservazioni sulla scuola di guerra e sullo stato degli ufficiali.

Il seguito della discussione viene rinviato a domani.

La seduta è tolta.

L'AJA, 10. — Il ministro di Stato belga, Bernaert, è stato nominato dal Venezuela arbitro nella vertenza tra il Venezuela e gli Stati Uniti in sostituzione di Saenz Peña.

Bernaert e l'arbitro degli Stati Uniti, de Quesada, eleggeranno 15 febbraio il superarbitro.

FIUME, 10. — Una violenta bora imperversa sul Quarnero. La circolazione per le vie è impedita; il servizio telefonico locale ed interurbano è interrotto; i lavori nel porto sono sospesi. Il vento ha causato molti danni al porto. Alcuni vapori non possono partire. I monti e le spiagge circostanti sono coperti di neve.

PARIGI, 10. — *Senato.* — Continua la discussione sul progetto di legge delle pensioni operaie.

Linthalac chiede che i fittavoli, i mezzadri ed i piccoli proprietari godano tutti i vantaggi della legge sulle pensioni come propone la Commissione.

Il ministro delle finanze, Cochery, combatte l'emendamento, che richiederebbe una spesa considerevole. La tutela delle nostre finanze, dice egli, sta sopra ad ogni altra considerazione. Se l'emendamento Linthalac fosse approvato, non potrei continuare nelle mie funzioni.

Vi è nella discussione attuale più che il voto dell'emendamento una orientazione di tutta una politica finanziaria.

L'emendamento Linthalac è respinto con 195 voti contro 100.

La seduta è tolta.

MADRID, 11. — L'*Heraldo* ha intervistato il nuovo presidente del Consiglio Canalejas, il quale ha dichiarato che il suo Governo avrà una politica sociale e risolverà la questione delle Congregazioni religiose, iniziando immediatamente la sua opera a tale proposito. Il nuovo Gabinetto si occuperà pure della questione del servizio militare obbligatorio.

LONDRA, 11. — John Redmond, capo dei nazionalisti irlandesi, ha fatto a Dublino una dichiarazione che avrà probabilmente conseguenze politiche.

I giornali liberali avevano affermato nei giorni scorsi la necessità, dal punto di vista finanziario, di fare approvare dalla Camera dei comuni il bilancio prima di adottare misure contro la Camera dei lordi. Ora Redmond ha dichiarato che il partito nazionalista è più unito di quanto lo sia stato nel passato qualsiasi altro partito ed ha detto che l'Irlanda non può nè vuole ammettere che il Governo cerchi di fare approvare il bilancio e di aggiornare le misure contro la Camera dei lordi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

10 febbraio 1910.

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	749.99.
Umidità relativa a mezzodì	70.
Vento a mezzodì	NE.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 9.9.
	minimo 6.3.
Pioggia	mm. 0.6.

10 febbraio 1910.

In Europa: pressione massima di 775 sul golfo di Guascogna, minima di 735 sull'Islanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato sulla Sardegna, salito altrove, fino a 10 mm. sul Piemonte; temperatura diminuita al sud ed isole, prevalentemente aumentata altrove; pioggie pressochè generali, tranne che in Piemonte e Liguria; neve in Emilia ed Appennino centrale; grandine in Toscana, Campania e Sardegna.

Barometro: massimo a 760 sul Piemonte, minimo a 752 sulla Sardegna e Puglia.

Probabilità: venti forti del 3° quadrante all'estremo sud, forti o fortissimi del 1° e 4° quadrante al nord e centro; cielo generalmente nuvoloso con piogge; qualche nevicata sull'alta Italia; mare ovunque agitato o molto agitato.

N. B. — È stato telegrafato a tutti i semafori di mantenere od alzare il cilindro.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 10 febbraio 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	sereno	mosso	11.9	5.8
Genova	sereno	calmo	9.0	6.0
Spezia	3/4 coperto	calmo	11.5	6.0
Cuneo	1/2 coperto	—	7.8	0.6
Torino	sereno	—	7.2	2.2
Alessandria	sereno	—	6.7	2.3
Novara	sereno	—	7.8	— 1.0
Domodossola	sereno	—	11.0	2.0
Pavia	1/4 coperto	—	7.2	— 1.0
Milano	1/2 coperto	—	6.8	3.4
Como	sereno	—	10.9	2.0
Sondrio	sereno	—	9.1	— 1.9
Bergamo	1/4 coperto	—	7.6	1.7
Brescia	1/2 coperto	—	7.6	2.2
Cremona	1/4 coperto	—	7.3	3.5
Mantova	sereno	—	6.6	3.3
Verona	sereno	—	8.1	3.9
Belluno	1/2 coperto	—	6.4	0.3
Udine	coperto	—	8.7	4.7
Treviso	coperto	—	7.9	3.5
Venezia	3/4 coperto	legg. mosso	8.4	5.0
Padova	3/4 coperto	—	7.9	3.7
Rovigo	3/4 coperto	—	10.0	3.2
Piacenza	sereno	—	7.2	1.9
Parma	1/2 coperto	—	5.0	1.0
Reggio Emilia	coperto	—	4.6	1.0
Modena	3/4 coperto	—	4.1	3.4
Ferrara	3/4 coperto	—	7.0	3.9
Bologna	coperto	—	5.0	2.6
Ravenna	coperto	—	5.9	1.2
Forlì	coperto	—	7.0	2.2
Pesaro	coperto	tempestoso	8.0	5.0
Ancona	piovoso	agitato	9.0	2.2
Urbino	coperto	—	6.6	1.8
Macerata	piovoso	—	6.9	0.2
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	coperto	—	8.0	1.8
Camerino	nevoso	—	6.3	— 1.3
Lucca	coperto	—	10.0	5.9
Pisa	coperto	—	11.0	6.2
Livorno	coperto	mosso	9.2	6.0
Firenze	coperto	—	9.8	6.4
Arezzo	coperto	—	10.4	4.5
Siena	coperto	—	8.0	4.2
Grosseto	coperto	—	12.1	5.5
Roma	coperto	—	12.6	6.3
Teramo	nevoso	—	?	?
Chieti	piovoso	—	11.0	1.2
Aquila	coperto	—	8.1	0.4
Agnone	sereno	—	7.7	0.2
Foggia	1/2 coperto	—	14.0	5.0
Bari	sereno	mosso	13.5	6.2
Lecce	1/2 coperto	—	14.0	6.0
Caserta	coperto	—	14.0	5.7
Napoli	3/4 coperto	legg. mosso	12.1	6.1
Benevento	3/4 coperto	—	12.6	4.8
Avellino	temporalesco	—	10.1	4.0
Caggiano	coperto	—	9.2	1.2
Potenza	nebbioso	—	8.2	1.8
Cosenza	1/2 coperto	—	12.2	5.4
Tiriolo	1/2 coperto	—	11.2	3.8
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	mosso	14.5	7.4
Palermo	3/4 coperto	agitato	13.6	6.0
Porto Empedocle	1/2 coperto	mosso	12.8	2.9
Caltanissetta	sereno		9.7	3.0
Messina	coperto	mosso	12.0	6.0
Catania	1/4 coperto	calmo	12.5	4.7
Siracusa	3/4 coperto	calmo	13.1	8.0
Cagliari	3/4 coperto	mosso	13.0	2.0
Sassari	piovoso	—	8.1	2.9

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*